

# **AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA  
E CONTROLLO EX ARTT. 23 E 25 DEL CODICE CIVILE  
SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO CHE  
SVOLGONO ATTIVITA' SANITARIA, SOCIOSANITARIA E  
SOCIOASSISTENZIALE.**

**REGOLAMENTO N. 132**

Approvato con decreto n. 116/DGi del 25/03/2019

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Pavia

All. n. 1

---

## REGOLAMENTO

GESTIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO  
ex artt. 23 e 25 del Codice Civile  
sulle persone giuridiche di diritto privato  
che svolgono attività sanitaria, sociosanitaria e  
socioassistenziale

---

## **INDICE**

**Art. 1 – Premessa**

**Art. 2 – Principale normativa di riferimento**

**Art. 3 – Funzioni dell'ATS**

**Art. 4 – Commissione Interdipartimentale di Controllo  
Composizione**

**Art. 5 – Funzionamento della Commissione Interdipartimentale  
di Controllo**

**Art. 6 – Competenze della Commissione Interdipartimentale  
di Controllo**

**Art. 7 – Adozione di atti specifici da parte dell'ATS di Pavia**

**Art. 8 – Rendicontazione attività svolte**

**Art. 9 - Disposizioni finali**

## **Art. 1**

### **Premessa**

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23: *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I ed al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"* e ss.mm.ii, sono state istituite nel territorio lombardo le Agenzie di Tutela della Salute, denominate ATS e le Aziende Sociosanitarie Territoriali, denominate ASST.

Alle ATS spettano i compiti, già esercitati dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), in materia di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale.

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle procedure per la gestione dell'attività di controllo e vigilanza sulle suddette persone giuridiche di diritto privato con sede legale sul territorio dell'ATS di Pavia (provincia di Pavia) e comunque attribuite per competenza a questa ATS da parte di Regione Lombardia.

## **Art. 2**

### **Principale normativa di riferimento**

- Codice Civile, Libro I, Titolo II, Capo II, art. 23 *"Annullamento e sospensione delle deliberazioni"* e art. 25 *"Controllo sull'amministrazione delle fondazioni"*
- Decreto Legislativo (D.Lgs) 31 marzo 1998, n. 112 che prevede il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali
- Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 4, comma 58, lett. d) che stabilisce per le ASL *"l'adozione di provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni di controllo pubblico di cui agli artt. 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche private"*
- Regolamento Regione Lombardia n. 2 del 2 aprile 2001, *"Istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 10 febbraio 2000, n. 361"*
- Circolare Regione Lombardia prot. n. A1.2006.0073212 del 20 giugno 2006 che declina le prime indicazioni operative in materia
- Legge Regione Lombardia n. 33/2009 del 30/12/2009: *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* e ss.mm.ii.
- Circolare Regione Lombardia del 14 novembre 2011 riguardante: *"Indicazioni in ordine all'applicazione del regolamento regionale di istituzione del registro delle persone giuridiche private e all'attività di vigilanza e controllo ex articoli 23 e 25 del codice civile"*

- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”* in vigore 3 luglio 2016.
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*

### **Art. 3**

#### **Funzioni dell’ATS**

In base alla normativa vigente l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) è il Soggetto preposto allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito sanitario, socio sanitario e socio assistenziale. Tali funzioni si sostanziano nella verifica del perseguimento delle finalità istituzionali e del corretto utilizzo delle risorse da parte dei Soggetti controllati.

In particolare l’attività riguarda i seguenti ambiti:

- corrispondenza dell’organizzazione della persona giuridica alle finalità istituzionali codificate nello Statuto;
- coerenza dell’utilizzo del patrimonio rispetto alle finalità statutarie.

L’ATS in esito alla attività di vigilanza e controllo:

- può provvedere alla nomina/sostituzione degli Amministratori o dei Rappresentanti della persona giuridica;
- può annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione della persona giuridica, all’ordine pubblico e al buon costume;
- può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo Statuto e quindi allo scopo della persona giuridica o alla legge.

**Art. 4**  
**Commissione Interdipartimentale di Controllo**  
**Composizione**

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo è istituita all'interno di questa Agenzia la Commissione Interdipartimentale di Controllo ex artt. 23 e 25 del codice civile.

La Commissione Interdipartimentale di Controllo è nominata con decreto del Direttore Generale. Con il medesimo decreto è anche individuato il Presidente del suddetto organismo.

La Commissione è composta da n. 7 componenti:

- Direttore Sociosanitario (Presidente);
- Direttore Amministrativo (componente);
- Direttore Sanitario (componente);
- componente con competenze in materia sanitaria;
- componente con competenze in materia sociosanitaria;
- componente con competenze in materia di relazioni istituzionali
- componente con competenze in materia amministrativa con funzioni istruttorie, di segreteria e verbalizzazione.

Il Presidente della Commissione individua all'interno della stessa un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua temporanea assenza.

La Commissione Interdipartimentale di Controllo, in considerazione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di controllo previste dalla normativa, può avvalersi, oltre che dei propri componenti, anche di altre figure professionali presenti all'interno dell'organizzazione, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione agli specifici contenuti dei controlli stessi.

In caso di motivate esigenze la Commissione può avanzare istanza alla Direzione Generale di avvalersi anche di professionalità esterne all'organizzazione stessa, dotate di specifiche competenze curriculari, necessarie allo svolgimento dell'attività di controllo, qualora tali professionalità non siano reperibili all'interno dell'Agenzia.

## **Art 5**

### **Funzionamento della Commissione Interdipartimentale di Controllo**

La Commissione Interdipartimentale di Controllo si intende validamente riunita con la presenza di tutti i Componenti nominati. In caso di motivata urgenza, la Commissione si intende validamente costituita quando è garantita la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno n. 2 componenti.

Alle convocazioni della Commissione provvede il Segretario, su indicazione del Presidente, a mezzo posta elettronica. Le convocazioni dell'Organismo sono trasmesse per conoscenza alla Direzione Generale.

Gli incontri avranno di norma cadenza mensile, con calendario stabilito e diffuso trimestralmente dal Segretario su indicazione del Presidente. Di ogni incontro è redatto apposito verbale, elaborato dal Segretario e sottoscritto da tutti i componenti presenti all'incontro. Il verbale è trasmesso a cura del Segretario anche alla Direzione Generale.

In caso di urgenza il Presidente potrà disporre la convocazione in una data diversa/ulteriore rispetto a quelle programmate, dandone tempestiva comunicazione, direttamente o per il tramite del Segretario, ai Componenti della Commissione stessa, almeno tre gg. prima della data stabilita per l'incontro stesso.

La Commissione Interdipartimentale di Controllo rimane in carica per la durata del mandato della Direzione Generale e, comunque, fino alla nomina dei nuovi Componenti per non interrompere le attività in essere e a presidio della funzione di vigilanza.

Il Presidente della Commissione può prevedere la costituzione di specifici gruppi di lavoro, laddove ritenga utile tale modalità operativa.

La partecipazione alla Commissione da parte dei Soggetti nominati e/o individuati costituisce per gli stessi obbligo istituzionale e rientra tra le funzioni proprie del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.

## Art. 6

### Competenze della Commissione Interdipartimentale di Controllo

La Commissione Interdipartimentale di Controllo è l'organismo dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia deputato a svolgere le funzioni amministrative di vigilanza e controllo, previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile, sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale di competenza dell'ATS stessa (come declinato nel precedente art. 3).

L'attività di vigilanza e controllo si articola in:

- vigilanza;
- controllo ordinario;
- controllo straordinario.

L'attività di *vigilanza* riguarda tutte le Persone giuridiche iscritte nel Registro Regionale di competenza di questa ATS e si esplica nel monitoraggio dell'aggiornamento degli elenchi trasmessi annualmente da Regione e nella verifica d'ufficio delle iscrizioni presso la Camera di Commercio, con particolare riferimento al termine ordinario di scadenza degli organi di amministrazione. Si esplica altresì nell'acquisizione della relazione annuale di attività.

Qualora dall'attività di vigilanza emergano elementi di particolare criticità, è attivato specifico iter di controllo.

Le attività di controllo si articolano:

- a) in attività di *controllo ordinario*;
- b) in attività di *controllo straordinario*.

Il *controllo ordinario* è svolto dalla Commissione su un campione selezionato in base a criteri annualmente definiti dalla Commissione stessa ed esplicitati formalmente nella programmazione annuale delle attività. Detta programmazione è trasmessa alla Direzione Generale.

Sono oggetto di controllo di norma i seguenti atti, per la verifica di conformità degli stessi rispetto allo Statuto:

- gli atti di nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- le variazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti rilevanti per il perseguimento dello scopo statutario;
- gli atti deliberativi di straordinaria amministrazione;
- la relazione annuale sull'attività svolta, a firma del legale rappresentante dell'Ente;

- l'autocertificazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, rilasciata a firma del legale rappresentante dell'Ente, corredata dal parere del revisore dei conti, laddove previsto dallo Statuto;
- ogni altro atto previsto dallo Statuto.

Il *controllo straordinario* è espletato dalla Commissione Interdipartimentale di Controllo a seguito di specifica segnalazione esterna e/o interna all'organizzazione o in esito all'attività di vigilanza espletata dalla stessa Commissione.

Il *controllo straordinario*, di norma, ha per oggetto, quanto indicato nella segnalazione ed è esercitato nell'ambito delle funzioni attribuite alla Commissione.

Nell'espletamento del controllo straordinario la Commissione ha facoltà di approfondire ogni ulteriore elemento che dovesse emergere nel corso della suddetta attività, sempre comunque nell'ambito dei compiti e delle funzioni previsti dalla legge.

L'attività di controllo si esplica sia attraverso verifiche documentali sia attraverso accessi presso le sedi legali delle Persone giuridiche. Dell'avvio e degli esiti del procedimento di controllo è data comunicazione alle stesse ai sensi della L. 241/1990 e smi.

## **Art. 7**

### **Adozione di atti specifici da parte dell'ATS di Pavia**

La Commissione, laddove ne ricorrano le condizioni, a seguito dei controlli effettuati e in esito a specifica istruttoria esperita, può proporre, per il tramite del Presidente, al Direttore Generale dell'ATS l'adozione di specifici atti volti:

- alla nomina e sostituzione degli amministratori delle Persona Giuridica sottoposta a controllo;
- all'annullamento, previo contraddittorio con gli amministratori, delle delibere contrarie a norme imperative di ordine pubblico e buon costume;
- alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 25 C.C. in caso di violazione dello statuto della Fondazione o della normativa, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito internet dell'ATS per la costituzione della relativa graduatoria da espletarsi da parte dell'Agenzia.

## **Art. 8**

### **Rendicontazione attività svolte**

La Commissione provvede, per il tramite del Segretario, alla redazione dei verbali di incontro nei quali è codificata l'attività svolta.

La Commissione provvede alla registrazione delle verifiche e dei controlli effettuati e dei relativi esiti in forma sintetica in apposito documento (relazione di attività), trasmesso alla Direzione Generale e ai competenti uffici regionali. Il documento è redatto con periodicità annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La Commissione istruisce altresì i riscontri richiesti sulla materia dai competenti uffici regionali, nel rispetto delle scadenze definite, riscontri trasmessi formalmente a firma del Direttore Generale dell'Agenzia.

## **Art. 9**

### **Disposizioni finali**

Le funzioni di vigilanza e controllo svolte dalla Commissione si integrano con quelle svolte dai Dipartimenti dell'ATS nell'ambito del piano dei controlli annualmente redatto dall'Agenzia.

I componenti della Commissione Interdipartimentale di Controllo, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovranno tenere conto delle disposizioni previste in materia di tutela della riservatezza, delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., dal Codice di Comportamento dell'ATS di Pavia adottato con decreto n. 22/Dgi del 26/01/2018 e delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse ex D.lgs 39/2013 ed ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.